
## Regione Puglia

Provincia di Foggia

## Comuni di San Paolo di Civitate e Poggio Imperiale



OGGETTO:

"PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE EOLICA" RISCONTRO RICHIESTA INTEGRAZIONI DVA U.0018776 del 18/07/2019

TVPCpower6	Riscontro al Punto nº 18 della richiesta di integrazioni	
	SCALA:	ELABORATO IN RISCONTRO AL PUNTO N° :
REVISIONE : 00	DATA: Novembre 2019	18

PROGETTISTI:



Dott. Francesco Lambo

Progetto ID VIP 4228	Risposta osservazioni  Parco Eolico nel comune di San Paolo Civitate, località "La Colonnella" di potenza complessiva pari a 42 MW.	
Proponente:	IVPC Power6 s.r.l.	
Riferimento	riscontro nota prot. n. 17964 dell'11/7/2019 - punto 18 (controdeduzioni a osservazioni e pareri)	

## **SEZIONE A- OSSERVAZIONI**

n.	Osservante	Protocollo di acquisizione della DVA	Data di acquisizione della DVA
1	OSSERVAZIONI SUL PROGETTO ORIGINARIO		
1.1	Osservazione Soc. Agricola Posta Faugno del 22/11/201	DVA-2018-0026413	22/11/2016
1.2	Osservazione della Sig.ra Giovanna Di Virgilio 26/11/2018	DVA-2016-0026587	26/11/2018
1.3	Osservazione della Sig.ra Giovanna Di Virgilio 26/11/2018	DVA-2018-0026643	26/11/2018
1.4	Osservazione di LIPU Lecce in data 26/11/2018	DVA-2016-0026548	26/11/2016
1.5	Osservazione del Comune di San Paolo di Civitate 26/11/2018	DVA-2018-0026550	26/11/2018
1.6	Osservazione del Sig. Michele Giuliano in data 12/11/2018	DVA-2016-0025382	12/11/2018
1.7	Osservazione della soc. Parco Eolico Lesina 12/11/2018	DVA-2016-0023337	12/11/2018
1.8	Osservazione del Comune di Apricena 20/9/2018	DVA-2016-0021073	20/09/2018
2	OSSERVAZIONI SUL PROGETTO VARIATO		
2.1	Osservazione del Comune di San Paolo di Civitate del 09/05/2019	DVA-2016-0011749	09/05/2019
2.2	Osservazione del Sig. Michele Giuliano in data 06/05/2019	DVA-2016-0011210	06/09/2019
2.3	Osservazione del Sig. Michele Giuliano in data 06/05/2019	DVA-2016-0011211	06/09/2019
2.4	Osservazione del Comitato per lo Sviluppo Sostenibile in data 08/05/2019	DVA-2016-0011524	08/05/2019

## 1.- OSSERVAZIONI SUL PROGETTO ORIGINARIO

#### 1.1. OSSERVAZIONI SOCIETA' AGRICOLA POSTA FAUGNO

OSSERVAZIONE: L'azienda agricola afferma di avere in atto una serie di colture di qualità e un progetto denominato "Armonicoltura" che risulterebbero incompatibili con "eventuali realizzazioni di carattere industriale che occuperebbero ogni centimetro quadrato di suolo destinato alle coltivazioni agricole di qualità".

**RISPOSTA**: L'osservazione è inammissibile in ragione della sua totale genericità e priva di elementi tecnico-scientifici che consentano di giustificare l'ipotizzato effetto negativo del progetto sulle colture in atto.

#### 1.2. PRIMA OSSERVAZIONE SIG.RA GIOVANNA DI VIRGILIO

**OSSERVAZIONE:** L'osservazione viene presentata, senza che ne sia dimostrata la legittimazione, per conto del "Comitato Cittadino di San Paolo di Civitate". L'osservazione consiste, dichiaratamente, nella riproposizione stereotipa di altra osservazione precedente presentata in relazione ad altro progetto di diversa proposta progettuale e presentata da altra società proponente.

RISPOSTA: Le osservazioni in esame si traducono in una mera elencazione di aspetti della tradizione agraria locale e di componenti dell'ambiente e del paesaggio senza che venga minimamente analizzato il tema degli impatti presunti del progetto, il quale, dal suo canto, si fonda su una approfondita analisi del territorio e dell'ambiente ed è stato concepito per non produrre effetti negativi significativi, sulla scorta di qualificati (e del tutto incontestati) contributi tecnico-scientifici.

#### 1.3. SECONDA OSSERVAZIONE SIG.RA GIOVANNA DI VIRGILIO

**OSSERVAZIONE**: L'osservazione viene presentata per conto del "Comitato Cittadino per lo Sviluppo Sostenibile di San Paolo di Civitate" e chiede che vengano valutati gli impatti cumulativi del progetto con gli altri analoghi sia realizzati che solo autorizzati.

**RISPOSTA**: La valutazione cumulativa degli impatti è già stata effettuata negli elaborati del SIA e forma oggetto di ulteriore approfondimento, per lo specifico aspetto dell'impatto sulla componente faunistica, con l'elaborato prodotto dalla Proponente in riscontro del punto 11 della nota MATTM prot. n. 17964/2019.

#### 1.4. OSSERVAZIONI LIPU

**OSSERVAZIONE**: l'osservazione inerisce ai presunti, ma non dimostrati, impatti del progetto sotto i seguenti profili: a) aspetti cumulativi; b) paesaggio e urbanistica; c) aspetti naturalistici; d) sicurezza; e) pianificazione energetica e aspetti socio economici.

**RISPOSTA**: I rilievi in esame sono consistenti in descrizioni di componenti ambientali, territoriali e naturalistiche di un contesto territoriale assai più vasto di quello ove è prevista la realizzazione del progetto e non evidenzia criticità specifiche correlabili a quest'ultimo. Taluni passaggi

ineriscono alla politica industriale ed alle scelte di politica energetica e non sono riferibili ad una specifica progettazione, tuttavia gli elaborati progettuali, comprensivi anche di quelli integrativi prodotti in riscontro della nota MATTM prot. n.17964/2019 affrontano in maniera esaustiva tutti i profili connessi al progetto evidenziando, tra l'altro, attraverso studi scientifici di settore, l'assenza delle criticità richiamate con l'osservazione in esame

## 1.5. OSSERVAZIONI COMUNE SAN PAOLO DI CIVITATE

**OSSERVAZIONE**: Viene trasmessa, anche in questa sede, la deliberazione di GC n. 83/2018 con i due pareri ad essa allegati.

**RISPOSTA:** L'osservazione è, a parere della scrivente, inammissibile, palesemente illegittima ed infondata per tutte le ragioni evidenziate nel ricorso pendente dinanzi al TAR Puglia - Bari. n. 446/2019 e per le ulteriori considerazioni svolte nel presente documento (Sezione Pareri,, par. 1) e negli elaborati del SIA e in quelli integrativi prodotti in riscontro della nota MATTM prot. n. 17964/2019.

#### 1.6. OSSERVAZIONI SIG. MICHELE CARMINE GIULIANO

**OSSERVAZIONE**: a) effetti cumulativi; b) criticità idrogeologiche rispetto a 5 aerogeneratori di progetto; c) Sottostazione di Smistamento; d) analisi costi-benefici; e) ulteriori e finali considerazioni.

RISPOSTA: L'osservazione è irricevibile in quanto gli ASPETTI CUMULATIVI e le INTERFERENZE con altre iniziative in corso di valutazione, sono state oggetto di apposito studio e sono state superate in ragione della variante progettuale presentata che ha eliminato ogni possibile sovrapposizione tra i vari progetti. Per quanto alle CRITICITA' IDROGEOLOGICHE, queste sono state affrontate in studi specifici integrati con le richieste avanzate dalla AdB, organismo preposto al rilascio del parere prescritto. Per quanto alla LOCALIZZAZIONE della SOTTOSTAZIONE e ad un suo presunto AMPLIAMENTO dimensionale, il progetto in esame NON PREVEDE nessuna localizzazione diversa e nessun ampliamento dimensionale rispetto a quanto già oggetto di autorizzazione con D.D. nº 15 del 13.03.2017 della Regione Puglia Settore Energia. La natura agricola dei terreni e l'insussistenza di vincoli di in edificabilità, rendono compatibile con il territorio in cui si inserisce, sotto il profilo normativo, il progetto in esame.

## 1.7. OSSERVAZIONI SOCIETA' PARCO EOLICO LESINA

**OSSERVAZIONE**: Si evidenzia l'interferenza tra alcuni aerogeneratori presenti nel progetto della proponente e quelli previsti nel progetto della soc. Parco Eolico Lesina.

**RISPOSTA**: Il rilievo appare superato in ragione della variante progettuale presentata che ha eliminato ogni possibile interferenza o sovrapposizione tra i due progetti.

#### 1.8. OSSERVAZIONI COMUNE APRICENA

OSSERVAZIONE: Viene trasmessa, la nota prot. 16179/2018 dell'Ufficio Tecnico.

**RISPOSTA**: Le osservazioni del Comune **non recano pareri negativi** rispetto alla realizzazione del progetto ed hanno un contenuto meramente interlocutorio.

## 2.- OSSERVAZIONI SUL PROGETTO VARIATO

#### 2.1. OSSERVAZIONI COMUNE SAN PAOLO DI CIVITATE

**OSSERVAZIONE**: Viene trasmessa la deliberazione di GC n. 80/2019.

**RISPOSTA:** L'osservazione è, a parere della scrivente, inammissibile, palesemente illegittima ed infondata per tutte le ragioni evidenziate nel ricorso pendente dinanzi al TAR Puglia - Bari. n. 446/2019 e per le ulteriori considerazioni svolte nel presente documento (Sezione Pareri,, par. 1) e negli elaborati del SIA e in quelli integrativi prodotti in riscontro della nota MATTM prot. n. 17964/2019.

## 2.2. OSSERVAZIONI SIG. MICHELE CARMINE GIULIANO

**OSSERVAZIONE:** Ribadisce i rilievi già formulati e richiama la nota AdB prot. n. 24982/2018, la delibera di GC n. 83/2018, le osservazioni del Comitato Cittadino per lo Sviluppo Sostenibile ed il parere della Regione Puglia; ribadisce, inoltre, le osservazioni già in precedenza formulate.

**RISPOSTA**: L'osservazione è inconferente e priva di carattere innovativo in quanto si limita a richiamare il contenuto di altri pareri ed osservazioni. Si ribadisce e conferma quanto già osservato in relazione ad ognuno dei contributi in esame.

Quanto alla localizzazione della sottostazione e ad un suo presunto ampliamento dimensionale, si conferma che il progetto in esame **NON PREVEDE** nessuna localizzazione diversa e nessun ampliamento dimensionale diverso rispetto a quanto già oggetto di autorizzazione con D.D. n° 15 del 13.03.2017

## 2.3. OSSERVAZIONI SIG. MICHELE CARMINE GIULIANO

OSSERVAZIONE: E' identica alla precedente.

RISPOSTA: Si ribadisce quanto già evidenziato in relazione all'osservazione 2.2.

## **2.4.** OSSERVAZIONI COMITATO CITTADINO

OSSERVAZIONE: Ribadisce i rilievi già formulati dal Comitato stesso, nonchè da altri soggetti interessati.

**RISPOSTA:** L'osservazione è inconferente e priva di carattere innovativo in quanto si limita a richiamare le precedenti osservazioni del Comitato ed il contenuto di altri pareri ed osservazioni. Si ribadisce e conferma quanto già osservato in relazione ad ognuno dei contributi in esame.

#### **SEZIONE B - PARERI**

n.	Ente	Protocollo di acquisizione della DVA	Data di acquisizione della DVA
1	Regione Puglia del 06/02/2019	DVA-2019 -002877	06/02/2019
2	AdB del 7/11/2018	DVA-2016-0024982	7/11/2018

1. DELIBERAZIONE G.R. PUGLIA N. N. 151 DEL 30.1.2019 E SOTTOSTANTI PARERI E CONTRIBUTI TECNICI (DELIBERAZIONE DI G.M. DEL COMUNE DI SAN PAOLO CIVITATE N. 83 DEL 23.11.2018 ED ALLEGATI PARERI DEL RESPONSABILE SETTORE TECNICO PROT. N. 6296 DEL 23.11.2018 E DEL RESPONSABILE SERVIZI MUSEALI PROT. N. 6297 DEL 23.11.2018), PARERE DEL COMITATO REGIONALE V.I.A. ESPRESSO NELLA SEDUTA DEL 4.12.2018; NOTA DEL COMUNE DI APRICENA PROT. N. 16179 DEL 20.9.2018; NOTA DELLA SEZIONE REGIONALE RISORSE IDRICHE PROT. N. 11406 DEL 4.10.2018; NOTA DELL'ARPA PUGLIA 66737 DEL 15.10.2018 RITRASMESSA CON NOTA PROT. N. 80122 DEL 4.12.2018; NOTA DELL'AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE APPENNINO MERIDIONALE PROT. N. 12397 DEL 6.11.2018.

# La delibera di GR in rubrica e gli atti ad essa sottesi, rilevano presunte criticità del progetto sotto svariati profili.

RISPOSTA: gli atti in questione sono stati impugnati dinanzi al TAR Puglia - Sede di Bari, con ricorso tuttora pendente (RG 446/2019). Nel ricorso vengono puntualmente contraddetti i rilievi, peraltro tardivi e comunque invalidi, formulati dalla Regione (anche per il tramite del Comitato VIA), dal Comune di San Paolo di Civitate (anche per il tramite del Responsabile dell'UTC e del Responsabile del Servizio Museale). Si tratta di pareri totalmente erronei, contraddittori ed immotivati, resi all'evidente, unico fine di precludere al Proponente la realizzazione di una iniziativa di rilevante interesse pubblico e priva di reali implicazioni negative sulle matrici ambientali e sul contesto territoriale di riferimento. L'atto introduttivo del giudizio, già ritualmente notificato a tutte le Amministrazioni interessate (incluso il MATTM), viene trasmesso in allegato alla presente e deve intendersi qui richiamato e trascritto. Le considerazioni ivi svolte, come di seguito sintetizzate, devono intendersi volta per volta integrate dai contenuti delle relazioni specialistiche prodotte agli atti del procedimento, incluse quelle elaborate al fine di riscontrare la nota MATTM prot. n. 17964/2019, punti da 1 a 17.

#### Deliberazione GR 151/2019:

- tardiva rispetto al termine ex art. 24, comma 3, del Codice Ambiente;
- fondata su parere del Comitato VIA a sua volta tardivo;
- viziata da incompetenza, in quanto le valutazioni tecnico discrezionali proprie del

- procedimento di VIA attengono alla struttura di gestione dell'Ente;
- **erronea** in quanto resa in applicazione dell'art. 20 della l.r. 11/2001;
- **erronea e contraddittoria** in quanto il progetto non ricade in nessuno dei siti definiti "non idonei" secondo le Linee guida ministeriali (All.3 e 4 DM. 10.9.2010), nonché in base alla ricognizione del territorio effettuata con il regolamento regionale n. 24/2010;
- la GR al pari degli Enti che si sono espressi nell'ambito del sub procedimento regionale, hanno apoditticamente optato per la cd. "alternativa zero", che nella specie non trova nessuna giustificazione né alla luce del regime vincolistico incidente l'area d'intervento, né in base alla destinazione urbanistica prevista dal PRG dei Comuni interessati, né infine in ragione della compresenza di altri impianti eolici; tale carenza di motivazione e di istruttoria deve intendersi dedotta a carico di tutti i pareri negativi confluiti nella deliberazione di G.R. n. 151/2019 e, di riflesso, a carico dello stesso atto deliberativo regionale, che si appalesa per tale ragione del tutto illegittimo.

## Parere del Comitato VIA regionale:

- tardivo rispetto al termine ex art. 24, comma 3, del Codice Ambiente;
- **nullo a causa della intervenuta decadenza dell'Organo** il 4/11/2016 e del superamento del termine massimo di prorogatio previsto dall'art. 3, comma 1, del d.l. 293/1994, convertito con l. 444/1994 e dall'art. 2 della l.r. 3/1993;
- nullo a causa della mancanza del quorum previsto dall'art. 6, comma 1, del regolamento regionale 10/2011 "Le sedute plenarie del Comitato sono valide in presenza della maggioranza dei componenti in carica";

## nel merito, erroneo per le seguenti considerazioni:

- Sotto il profilo contenutistico i rilievi su cui fonda il predetto parere negativo si appalesano del tutto erronei e infondati.
- In primo luogo, occorre evidenziare che <u>dalla "ricognizione vincolistica" effettuata</u> proprio dal Comitato VIA emerge che l'area oggetto d'intervento non risulta assoggettata a nessuna delle prescrizioni vincolistiche che determinano la non idoneità del sito alla collocazione di impianti eolici, ai sensi delle norme regolamentari sia di rango nazionale (DM 10.9.2010), sia di rango regionale (R.R. n. 24/2010).
- Viceversa, si dà atto che parte delle opere ricadono in area sottoposte:
  - (i) -al <u>regime di tutela previsto dal Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Puglia</u> (PAI) per le aree a media e moderata pericolosità geomorfologica PG1 (per le torri WTG4 e WTG10, nonché tratti del cavidotto interrato).
  - (ii) al <u>regime di tutela previsto dal PPTR, quanto al vincolo ex art. 136, d. lgs. n. 42/2004</u> <u>"area di notevole interesse pubblico"</u> (per le torri WTG 1, 2 e 3 ricadenti nel Comune di Poggio Imperiale); al regime di tutela previsto dagli artt. 142 e 143, lett. e) quanto alla (asserita) intersezione dei tratti del cavidotto interrato con beni paesaggistici (fiumi torrenti e corsi d'acqua) e ulteriori contesti paesaggistici (reticolo idrografico di connessione alla RER).

Orbene, la sussistenza del vincolo panoramico nel territorio del Comune Poggio Imperiale (che peraltro non ha prodotto nessuna osservazione), deve rilevarsi con la compatibilità del progetto rispetto agli ulteriori vincoli PAI e PPTR sopra evidenziati e che sono stati partitamente esaminati dalla competente <u>Autorità di Bacino della Puglia</u> che, con nota prot. 12397 del 6.11.2018,che ha reso un parere interlocutorio e non un parere negativo,

#### evidenziando come:

- ➤ talune delle torri in progetto ricadono in area a media e moderata pericolosità geomorfologica PG1;
- ➤ il generatore WTG10 e il cavidotto interrato, in alcuni tratti, risultano collocati "in prossimità del corso d'acqua individuato dalla Carta Idrogeomorfologica della Regione Puglia" che tuttavia non rappresenta un vincolo formale (in quanto non ancora approvata), ma unicamente un supporto conoscitivo.
- ➤ viene rilevata la vicinanza della torre WTG3 e di alcuni tratti del cavidotto al "reticolo idrografico".

Appare dunque erroneo quanto riportato nel parere del Comitato V.I.A., dove si afferma che le predette opere "intersecano" sia i beni paesaggistici, sia l'UCP sopra evidenziato.

In ogni caso, il parere di compatibilità del progetto rispetto al PAI, è stato subordinato dall'AdB alla presentazione di "ulteriori approfondimenti tecnico-progettuali" specificatamente indicati con riferimento a ciascuna delle criticità evidenziate e che, la società proponente, ha provveduto ad elaborare e a produrre, anche in riscontro alla nota MATTM prot. 1764/2019, punto 2...

Ne consegue che, con riferimento al regime di tutela previsto dal PAI, nonchè dagli artt. 142 (BP) e 143, co.1, lett. 2 (UCP), non sussiste nessuna incompatibilità del progettato parco eolico.

Sotto tale specifico aspetto il parere del Comitato VIA, si limita a richiamare il parere dell'AdB, il quale, non risultando affatto ostativo alla realizzazione dell'opera, non può essere considerato un presupposto del giudizio negativo espresso dal Comitato VIA.

In merito al "Quadro di riferimento ambientale", il Comitato evidenzia quanto segue:

**terre e rocce da scavo**: si dà espressamente atto della regolarità del "piano di caratterizzazione ambientale" presentato dal proponente; ad ogni buon conto il Piano di Riutilizzo, riformulato sulla scorta delle indicazioni del MATTM, viene ripresentato in riscontro del punto 4 della nota MATTM prot. n. 17964/2019;

fase di dismissione: il Comitato ha ritenuto il piano di dismissione carente della indicazione dei costi per il ripristino ante operam. Il rilievo, oggetto di eventuale richiesta di integrazione documentale, non può assumere valore ostativo alla realizzazione dell'opera. Da ultimo, un elaborato di stima dei lavori di dismissione è stato comunque predisposto e viene versato agli atti della istruttoria in riscontro al punto 3 della nota MATTM prot. n. 17964/2019;

In merito al "Quadro di riferimento ambientale" si evidenzia che:

- salute pubblica e campi elettromagnetici: i valori di campo elettrico rispettano i valori imposti dalla norma (< 5000 V/m) e le opere ricadono al di fuori dei siti c.d. "sensibili";</p>
- > <u>rumore</u>: in difetto di piani di zonizzazione acustica di livello comunale, l'impianto rispetta i livelli minimi differenziali diurni e notturni imposti dalla normativa nazionale di settore;
- sicurezza: il Comitato rinvia a talune "criticità" evidenziate nel parere dell'ARPA con riferimento alla necessità di integrare i calcoli nella "Relazione sulla gittata". Il parere dell'ARPA in quanto sostanzialmente positivo (salve le integrazioni richieste) non può considerarsi presupposto del giudizio negativo espresso dal Comitato VIA.

Con riferimento agli aspetti appena evidenziati, il parere negativo del Comitato VIA appare certamente illegittimo, disvelando una palese contraddittorietà e illogicità del giudizio in quanto assume a presupposto sia valutazioni positive espresse dallo stesso Comitato, sia pareri resi da altri Enti che non hanno affatto un contenuto negativo, ma si limitano a richiedere integrazioni e/o specificazioni tecnico-progettuali che la Società proponente non ha alcuna difficoltà a predisporre.

#### Ancora con riferimento a:

Flora, fauna ed ecosistemi: nel parere si dà atto che "le aree di intervento sono esterne ai perimetri" del SIC "Valle del Fortore, Lago di Occhito" (2,1 Km dalla torre più vicina; del SIC "Duna e Lago di Lesina, Foce del Fortore" (2,4 km); della ZPS "Laghi di Lesina e Varano" (2,4 km) e dall'IBA 2013 "Promontorio del Gargano e Zone umide della Capitanata" (circa 2.0 km).

Inoltre, la torre WTG4 è distante circa 1,1 Km dal Parco Naturale regionale del Medio Fortore.

E' acclarato, dunque, dallo stesso Organo consultivo della Regione che non sussistono preclusioni, in termini di non idoneità del sito, alla realizzazione del parco eolico, non ricadendo le opere nè nell'area di pertinenza dei SIC, ZPS e IBA, nè nell'area buffer contermine agli stessi

Nel parere si evidenzia altresì che il progetto (in quanto ricadente nel raggio di 5 km dalla ZPS e dall'IBA) deve essere sottoposto a VINCA "diretta a verificare l'impatto sulle rotte migratorie dell'avifauna", ai sensi del R.R. n. 15/2008, nonché del Regolamento di Gestione del SIC Valle del Fortore, Lago di Occhito.

Con tale considerazione il Comitato V.I.A. avrebbe dovuto terminare l'esame sotto il profilo della tutela dell'habitat e rinviare in sede di VINCA ogni ulteriore approfondimento e le conseguenti determinazioni.

Invece, del tutto illegittimamente e travalicando i limiti del giudizio da esprimere nella fase procedimentale della consultazione pubblica, sono stati ipotizzati impatti cumulativi sull'avifauna, derivanti essenzialmente dalla presenza di "altre installazioni eoliche", concludendo che "un ulteriore impianto eolico non farebbe altro che compromettere definitivamente l'area".

Senonchè, siffatta conclusione, oltre che del tutto contraddittoria rispetto agli esiti dell'indagine condotta dal Comitato stesso in relazione a ciascun ambito di tutela, appare del tutto apodittica in quanto priva di qualsivoglia supporto tecnico-scientifico e di dati certi che possano legittimamente fondare il giudizio negativo che, in parte qua, risulta affetto da un insanabile vizio a carico della motivazione.

<u>Paesaggio</u>: nel parere si dà espressamente atto che "dalla sovrapposizione del layout di progetto e vincoli puntuali di natura ambientale e paesaggistica elencati nel Regolamento regionale 24/2010, recante l'individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia, si evince <u>la conformità delle aree ad essere impegnate dall'installazione dell'impianto eolico</u>, a meno delle torri all'interno della zona dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della L. n. 1497 di Poggio Imperiale istituita con DM 25/2/1974 e per le quali uno dei fattori di rischio è proprio la realizzazione di impianti FER".

Per quel che riguarda tale ultimo rilievo, va precisato che le opere ricadenti nella zona di rilevante interesse pubblico (nel territorio del Comune di Poggio Imperiale) sono costituite da tre torri e segnatamente, quelle contraddistinte WTG 1, 2 e 3.

Orbene, in primo luogo si deduce l'incompetenza del Comitato VIA ad esprimersi sulla compatibilità delle predette opere con il regime vincolistico de quo, essendo tale giudizio rimesso alla competenza della Soprintendenza che, nella specie, ha comunicato che renderà il parere alla Direzione ABAP del MIBACT. Pertanto anche sotto tale profilo il Comitato V.I.A. ha travalicato il perimetro della propria competenza.

In ogni caso, è opportuno segnalare che in data 20.3.2019 <u>il Proponente ha depositato presso il Ministero una versione rielaborata del progetto che prevede la eliminazione di due aerogeneratori (WTG 4 e WTG 6) e la sostituzione del modello di aerogeneratore per le tre torri ricadenti in zona vincolata (WTG 1, 2 e 3), al fine di uniformare il progetto a quello già autorizzato dalla Regione Puglia con D.D. n. 15 del 13.3.2017. La nuova soluzione impiantistica, infatti, prevede la installazione di torri di altezza notevolmente inferiore a quelle originariamente previste, ritenute compatibili con i vincoli di zona.</u>

## Il parere negativo del Comitato V.I.A. deve quindi ritenersi superato in parte qua dalla nuova soluzione progettuale

Sotto autonomo profilo deve dedursi l'assoluta contraddittorietà e illogicità del parere nella parte in cui, pur avendo dato atto della compatibilità del sito con la realizzazione del Parco eolico e precisato che le opere "non interferiscono direttamente con i beni tutelati dal PPTR", il Comitato VIA conclude asserendo che "non si può non constatare che l'inserimento di questo tipo di d'impianto andrebbe a compromettere le caratteristiche e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura della figura territoriale di appartenenza".

Tale rilievo si appalesa del tutto apodittico, illogico, generico oltre che del tutto contraddittorio rispetto a precedenti determinazioni assunte dalla stessa Regione, con riferimento ad altri impianti eolici autorizzati nella stessa zona.

Vero è che l'opzione "zero", in cui si sostanzia in definitiva il parere del Comitato VIA non trova alcuna giustificazione nelle caratteristiche paesaggistiche e ambientali del sito d'intervento. Gli impianti eolici hanno una intrinseca valenza ecologica in quanto atti a produrre energia "pulita", sicchè l'inserimento nel contesto ambientale e paesaggistico preesistente (fatti salvi i siti non idonei ex lege) va correttamente interpretato come volto alla "creazione di un nuovo paesaggio" e non già come mera conservazione di quello ante operam.

Diversamente argomentando nessun impianto di energia da fonte eolica sarebbe realizzabile, anche nei siti astrattamente idonei, come quello su cui insiste l'impianto progettato dalla Proponente (per stessa ammissione del Comitato VIA).

Nella specie, poi, dalle apodittiche affermazioni contenute nel parere qui gravato, non è dato evincere sotto quali specifici aspetti il contesto paesaggistico preesistente verrebbe compromesso dalla realizzazione del parco eolico, di qui l'assoluta genericità e insufficienza della motivazione posta a base del parere negativo qui gravato.

Quanto all'ulteriore rilievo evidenziato dal Comitato V.I.A., consistente nel richiamo alle considerazioni espresse dal Responsabile dei Servizi Museali del Comune di San Paolo Civitate, si rinvia a quanto si dirà nel prosieguo a carico del parere negativo espresso dalla predetta Amministrazione comunale.

Impatti cumulativi: in merito a tale aspetto il Comitato VIA ha rilevato l'assenza nella documentazione di progetto di "un distinto elaborato per valutare gli impatti cumulativi all'interno dell'Area Vasta d'Indagine, così come previsto dalla DGR n. 2122/2012". La società Proponente ha prontamente provveduto ad integrare la documentazione di

progetto con uno specifico "studio sugli impatti cumulativi", già depositato telematicamente sul sito del Ministero in data 20.3.2019.

Peraltro, tale studio è stato effettuato tenendo conto della nuova proposta progettuale che prevede la riduzione del numero delle torri e la sostituzione di tre aerogeneratori con diversa tecnologia rispetto alla originaria prevista.

La nuova soluzione progettuale, che ridimensiona l'impianto riducendone la portata, consente di superare anche gli eventuali profili di interferenza con gli aerogeneratori di altro impianto progettato nella stessa zona (in particolare nel territorio di S.Paolo Civitate) facente capo alla società Parco Eolico Lesina s.r.l.

Tale ultimo progetto ha conseguito una V.I.A. parzialmente favorevole (con riferimento a sette aerogeneratori) ma non ha ancora conseguito l'Autorizzazione Unica dalla Regione Puglia, sicchè l'iter autorizzativo del parco eolico non può dirsi ancora concluso.

Pertanto, il solo provvedimento favorevole di V.I.A. non determina l'automatica priorità del progetto concorrente rispetto a quello qui in esame. Infatti, nulla dispone la disciplina di settore rispetto alla ipotesi di progetti interferenti, sicchè, il parere del Comitato VIA, si appalesa del tutto erroneo e illegittimo in quanto carente di motivazione e di istruttoria.

In ogni caso, come detto, i rilievi sollevati con riferimento al progetto della società Parco Eolico Lesina s.r.l., risultano superati dalla nuova soluzione progettuale, frutto di un confronto tra le due società volto al componimento di ogni eventuale insorgenda controversia.

<u>Misure di mitigazione e compensazione</u>: anche sotto tale ultimo profilo il parere del Comitato VIA si appalesa del tutto carente di motivazione, in ordine alla rilevata assenza di idonee misure di mitigazione e compensazione.

Quanto alle misure di mitigazione, il parere manca del benchè minimo riferimento alle prescrizioni contenute nel paragrafo 3.2. dell'Allegato 4, al DM. 10.9.2010, recante l'individuazione delle possibili e concrete misure di mitigazione da prevedersi nella realizzazione di impianti eolici, di cui la Proponente ha espressamente tenuto conto nella progettazione dell'impianto.

A quali ulteriori misure di mitigazione possa far riferimento il Comitato VIA non è dato sapere.

Quanto alle misure compensative, il parere è poi del tutto contraddittorio e illogico atteso che lo stesso Comitato VIA dà espressamente atto che la normativa regolamentare di settore di cui al DM 10.9.2010 pone a carico delle "Amministrazioni" di individuare apposite misure di compensazione oltre che di mitigazione che si traducono in specifiche prescrizioni da porre a carico del proponente, e che devono essere osservate a "pena di decadenza" dell'autorizzazione unica.

Anche sotto tale specifico aspetto il giudizio espresso dal Comitato VIA appare irrimediabilmente viziato e inidoneo a fondare il giudizio negativo di compatibilità dell'intervento.

In definitiva, la deliberazione di Giunta Regionale n. 151/2019 è da ritenere illegittima nella parte in cui assume a presupposto il parere reso dal Comitato VIA nella seduta del 4.12.2018 che, come dimostrato, si appalesa erroneo e infondato sotto i plurimi profili sin qui evidenziati.

## Contributi del Comune di San Paolo di Civitate

#### Parere Settore Tecnico:

Il primo parere negativo su cui è fondata la deliberazione di G.M. n. 83/2018 è stato reso dal Responsabile del Settore Tecnico, il quale, con nota prot.n. 6296 del 23.11.2018, ha ritenuto di esprimere parere negativo sulla realizzabilità dell'intervento evidenziando una presunta incompatibilità del progetto con il paesaggio agrario circostante e con le prospettive di sviluppo e valorizzazione del territorio, nonché su generiche esigenze di tutela archeologica, naturalistica, idrogeologica e paesaggistica del sito d'intervento.

Preliminarmente si deve rilevare l'assoluta incompetenza del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale ad esprimere valutazioni in materia di tutela paesaggistico ambientale, secondo i principi desumibili dall'art. 146 co. 6 d.lgs. n. 42/2004 e dall'art. 7, co. 4, l.r. n. 20/2009.

La norma del Codice dei Beni Culturali prevede infatti che le funzioni autorizzative in materia di paesaggio possano essere delegate ai Comuni purché "gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

La norma regionale di cui all'art. 7, co. l.r. n. 20/2009 impone ai Comuni, al fine di esercitare funzioni in materia paesaggistico-ambientale, "di istituire la commissione locale del paesaggio di cui all'articolo 148 del d.lgs. 42/2004, per assicurare l'adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e garantire la differenziazione tra l'attività di tutela del paesaggio e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia come previsto dall'articolo 146, comma 6, del d.lgs. 42/2004".

I principi desumibili dalle predette norme devono ritenersi certamente applicabili anche al caso di specie, posto che l'apporto istruttorio dell'Ente locale nell'ambito del procedimento di V.I.A. statale deve essere in ogni caso fondato su valutazioni provenienti da Organo dotato delle necessarie competenze tecnico scientifiche, oltre che rispondere al principio di separazione tra la struttura tecnica e quella che esercita funzioni in materia di tutela del paesaggio.

Non v'è dubbio che il Dirigente del settore Tecnico-Manutentivo del Comune intimato possa esercitare esclusivamente funzioni di natura tecnico-amministrativa in materia urbanistico-edilizia, mentre ogni valutazione che sottenda una specifica competenza in materia paesaggistico-ambientale dev'essere rimessa a diverso organo e, in particolare, alla Commissione locale paesaggio.

Ne consegue un primo evidente profilo di illegittimità del provvedimento qui gravato, in quanto viziato da incompetenza assoluta del Responsabile del Settore tecnico a esprimere valutazioni di carattere paesaggistico ambientale.

Tale vizio radicale del provvedimento riverbera effetti invalidanti derivati sia sulla deliberazione di G.M. n. 83/2018, sia sulla deliberazione di G.R. n. 151/2019.

## Sul piano contenutistico le conclusioni negative formulate dal Comune appaiono manifestamente infondate e pretestuose.

Il Responsabile comunale ha ritenuto che "la zona in cui verrebbe realizzato l'intervento, per le proprie peculiari caratteristiche esprime un contesto ancora integro (sia pur già viziato da un punto di vista paesaggistico, oltre i confini comunali, dalla presenza di numerosi aerogeneratori), un contesto a forte vocazione agricola e agrituristica di rilevante pregio anche sotto il profilo paesaggistico e ambientale, oltre che storico archeologico (cf. anche le osservazioni al progetto da parte del Responsabile dei Servizi museali di questo

Comune) certamente da conservare e tutelare dall'azione aggressiva di attività produttive di carattere industriale con forte impatto visivo, acustico e sull'avifauna e delle relative infrastrutture detrattrici di visuali panoramiche e paesaggistiche, in netto contrasto con la vocazione produttiva del territorio su cui si precede la loro realizzazione secondo il menzionato progetto".

Trattasi, come è evidente, di affermazioni del tutto apodittiche che si traducono in mere petizioni di principio, in quanto prive del benchè minimo supporto tecnico scientifico. Con riferimento ad ogni singolo aspetto si osserva quanto segue:

La presunta incompatibilità del progetto con il paesaggio agrario circostante e con le prospettive di sviluppo e valorizzazione del territorio è una mera petizione di principio, fondata su argomentazioni che non hanno alcun riscontro normativo. In primo luogo non risponde al vero la circostanza che il territorio risulti "ancora integro", posto che nella medesima zona sono presenti altri impianti di produzione di energia da fonte eolica regolarmente autorizzati dalla Regione, quindi, ritenuti compatibili sotto il profilo paesaggistico-ambientale. Peraltro, il Tecnico comunale riferisce che "le aree sono caratterizzate da vaste colture estensive di particolare pregio a seminativo irriguo", ma non dà atto della sussistenza di produzioni agro-alimentari particolari qualità (D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G.) né di quale grado di compromissione o di interferenza negativa potrebbe generare il progettato impianto eolico rispetto alle colture in essere, ovvero rispetto alle finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, così come peraltro prescrive di verificare l'art. 16.4 del DM 10.9.2010 in presenza di colture di alto pregio.

In ogni caso la destinazione agricola della zona oggetto di intervento non preclude affatto la possibilità di realizzare impianti eolici.

Sotto il profilo paesaggistico ambientale, ferma restando l'incompetenza del Responsabile tecnico, quale censura preliminare e assorbente, il parere si appalesa del tutto illegittimo in quanto fondato su rilievi del tutto generici e privi di fondamento. Il Tecnico comunale, infatti, ha evidenziato "la notevole criticità per un armonico inserimento nel peculiare paesaggio agrario di notevole pregio che caratterizza l'area di intervento" senza specificare quali sarebbero le interferenze del progetto rispetto a specifici vincoli di tipo paesaggistico e/o ambientale.

Nella specie, come già riferito, <u>l'area interessata dall'intervento è gravata da un vincolo paesistico ex D.M. 25.2.1974</u> recante "dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in Comune di Poggio Imperiale", <u>in ordine al quale dovrà esprimersi la competente Soprintendenza e che comunque ricade al di fuori dei limiti territoriali del Comune di San Paolo Civitate.</u> Quanto ai vincoli di carattere idrogeologico si è espresso con parere sostanzialmente favorevole, salve le integrazioni documentali richieste, la competente <u>Autorità di Bacino</u> (e formalmente rese dal Proponente).

Per quel che attiene ai rilievi sotto <u>il profilo della tutela archeologica</u> si rinvia a quanto si dirà a breve con riferimento al parere reso dal Responsabile dei Servizi Museali del Comune di S.Paolo Civitate.

### > Sulle rilevate carenze progettuali:

Il parere negativo reso dal Responsabile del Settore tecnico è fondato su presunte carenze progettuali che attengono alla "viabilità" e alla "Relazione geotecnica e sismica".

Anche in parte qua, il parere risulta fondato su affermazioni del tutto generiche e prive di fondamento. Preliminarmente occorre evidenziare che durante la fase della consultazione pubblica eventuali carenze progettuali possono essere agevolmente superate richiedendo al proponente di integrare la documentazione di progetto, ciò che del tutto illegittimamente non è avvenuto nel caso di specie.

In ogni caso, giova precisare che <u>il livello di progettazione definitiva</u> che viene sottoposta all'esame delle Amministrazioni in questa fase preliminare della V.I.A. , <u>non impone, ex lege, un grado di dettaglio proprio della fase esecutiva della progettazione</u>, nell'ambito della quale analizzare gli aspetti evidenziati dal Comune di S.Paolo Civitate. Tanto vale sia con riferimento alla presunta inidoneità della viabilità di accesso al sito (che, peraltro, riguarderebbe una Strada Provinciale su cui il Comune non ha nessuna competenza), sia i sondaggi effettuati per la verifica geotecnica e sismica del suolo (che il tecnico ha ritenuto insufficienti).

E' evidente, che soltanto all'esito della positiva conclusione dell'intero procedimento di V.I.A. e con il rilascio dell'autorizzazione unica il proponente potrà conseguire dagli Enti proprietari delle strade l'autorizzazione necessaria al transito, previa stipula di atti concessori che prevedono polizze a garanzia delle eventuali opere di manutenzione e di ripristino della viabilità in caso di danni.

Analogamente, soltanto con il rilascio dell'Autorizzazione Unica si potrà avere accesso all'intera area (attraverso l'immissione in possesso dell'area di cantiere, trattandosi di opere assistite da dichiarazione di pubblica utilità) e procedere ad indagini diffuse anche nelle proprietà private ad oggi inaccessibili.

In definitiva, <u>il parere reso dal responsabile del Settore Tecnico è affetto da un macroscopico e insanabile difetto di istruttoria e di motivazione come tale inidoneo a supportare il parere negativo espresso con la deliberazione di G.M. n. 83/2018.</u>

L'illegittimità dei predetti atti riverberano effetti invalidanti sulla deliberazione di G.R. n. 151/2019 che, del pari, si appalesa illegittima per derivationem sotto i plurimi profili sin qui evidenziati.

## Parere Servizi Museali:

Con nota prot. n. 6297 del 23.11.2018 il Responsabile dei Servizi Museali e Archeologici del Comune di San Paolo Civitate, ha reso parere negativo alla realizzazione del Parco eolico per cui è giudizio. Il parere è stato poi assunto a fondamento della deliberazione di G.M. n. 83 del 23.11.2018, che –a sua volta- è atto presupposto su cui ripete fondamento il parere negativo espresso dalla Regione Puglia con deliberazione di G.R. n. 151/2019.

Anche il predetto parere si appalesa illegittimo, come tale inidoneo a fondare il giudizio di incompatibilità dell'impianto con il sito oggetto di intervento.

Preliminarmente occorre sgombrare il campo da un possibile equivoco: <u>la società proponente non ha ignorato la circostanza che la zona in cui intende installare l'impianto eolico presenti un "interesse di tipo archeologico"; infatti tra gli elaborati progettuali è compresa una puntuale Relazione Archeologica (Elaborato SIA R10) e annessa "Carta del Rischio Archeologico" relativa al territorio compreso tra i Comuni di Poggio Imperiale - Apricena-San Paolo di Civitate, in località Santo Spirito, Coppa di Montoro, Mezzana Feudale, Pozzilli, Difensola.</u>

La relazione è stata redatta da Società specializzata (Nostoi s.r.l) in conformità alle indicazioni della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia e contiene una puntuale mappatura del territorio interessato

dalla realizzazione dell'impianto, con indicazione specifica del potenziale rischio archeologico.

Occorre ancora precisare che l'area d'intervento non è gravata da vincolo archeologico, sicchè non rientra tra gli immobili tutelati ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. n. 42/2004.

Tanto premesso, con riferimento al parere reso dal Responsabile dei Servizi Museali del Comune di S.Paolo Civitate, si osserva quanto segue:

In primo luogo deve dedursi <u>l'incompetenza del Comune</u> (per il tramite del predetto funzionario) ad esprimersi in materia di tutela archeologica, <u>trattandosi di regime vincolistico alla cui cura è preposta la Soprintendenza, quale articolazione territoriale del MIBACT</u>.

Nel merito deve poi dedursi l'illegittimità del parere per aver omesso ogni doveroso riferimento alla Relazione Archeologica depositata dalla società Proponente.

Il parere comunale si risolve, infatti, in una lunga disamina delle evidenze archeologiche presenti nell'area d'intervento ma non considera che la Relazione Archeologica di progetto contiene una puntuale schedatura riportante il posizionamento topografico di ciascuna evidenza. Inoltre, l'inquadramento storico-archeologico del territorio è stato elaborato raccogliendo le informazioni contenute nelle principali pubblicazioni relative allo studio storico del territorio (vedi Bibliografia di alto valore scientifico riportata nell'elaborato SIA R10); consultando l'archivio storico e corrente della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, nonché l'archivio progettazione della società Nostoi. Si sono inoltre integrati i dati presenti nella cartografia regionale PTTR e PUTT, oltre alla cartografia in rete http://vincoliinrete.beniculturali.it; è' stato effettuato il telerilevamento e la ricognizione di superficie (c.d. survey).

**Lo studio è** stato dunque **esaustivo** e ha preso in considerazione tutti gli elementi che potessero evidenziare la situazione dell'area dal punto di vista del rischio e dell'impatto che le lavorazioni potrebbero avere sul patrimonio archeologico, riportandone puntuale localizzazione.

La conclusione attinta dal Responsabile dei Servizi Museali secondo cui il territorio interessato dalla realizzazione del parco eolico è da considerarsi un sito "di notevole interesse storico archeologico" in verità nulla aggiunge a quanto già evidenziato (con maggior grado approfondimento) dalla stessa società proponente.

Ciò di cui il parere del Responsabile comunale è invece del tutto carente è la doverosa esternazione delle ragioni in base alle quali l'impianto eolico non sarebbe realizzabile nel predetto sito, tenuto conto degli esiti dello studio svolto dalla Società proponente.

La motivazione su cui è fondato il parere negativo si risolve in una formula di mero stile del seguente tenore: "il parco eolico in oggetto si configura come un elemento di eccessiva incisività e intrusività completamente in contrasto con le componenti naturali antropiche proprie con elevate caratteristiche distruttive per densità ed estensione", come tale inidonea a ritenere assolto l'onere motivazionale che grava sull'Amministrazione a maggior ragione nell'ipotesi in cui venga reso un parere negativo su un progetto di rilevante importanza socio-economica e grande valenza ecologica, in quanto volta ad incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Lo studio commissionato dalla Proponente ha consentito -viceversa- di pervenire ad una valutazione puntuale della messa in opera del progetto; non risultano interferenze dirette di siti con la posa in opera degli aerogeneratori e delle piazzole, aree di maggiore movimento terra, né dei cavidotti interni di collegamento tra le torri. Ove, invece, il progetto investe un'area in cui si localizzano vari siti noti da bibliografia con un ulteriore

riscontro in sede di indagine ricognitiva (in corrispondenza della sottostazione e del cavidotto di collegamento, già autorizzate dalla Regione), <u>le indagini di verifica preventive condotte preliminarmente ai lavori, dovranno ridurre il rischio di distruzione di evidenze sepolte, sino ad annullarlo, anche grazie alla sorveglianza archeologica, che sempre è prescritta dalla competente Soprintendenza per tutti i lavori che comportano movimento terra per la realizzazione di opere di pubblica utilità, come è nel caso di specie.</u>

Anche il parere reso dal Responsabile dei Servizi Museali del Comune di San Paolo Civitate risulta, per le ragioni sin qui esposte, manifestamente infondato.

Ciò riverbera effetti invalidanti sulla deliberazione di G.M. n. 83/2018 e, per derivazione, sulla deliberazione di G.R. n 151/2019.

Ulteriori elementi a confutazione dei pareri negativi espressi da Regione Puglia e Comune di San Paolo di Civitate, nonchè dei rilievi negativi formulati in sede di osservazioni, si traggono anche dalla documentazione integrativa prodotta agli atti dell'istruttoria dalla proponente in esecuzione della nota MATTM prot. n. 17964/2019, da intendersi qui richiamata.

## **2. Nota AUTORITA' DI BACINO** (PROT. N. 12397 DEL 6.11.2018)

Subordina il parere a "ulteriori approfondimenti tecnico-progettuali" specificatamente indicati con riferimento a ciascuna delle criticità evidenziate.

RISPOSTA: il Proponente ha svolto gli approfondimenti richiesti ed elaborato uno studio di compatibilità idrologica-idraulica che va ad integrare la documentazione istruttoria, anche in riscontro del punto 2 della richiesta di integrazioni MATTM prot. n. 17964/2019